

COMUNE DI PONTBOSET
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

OGGETTO:

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO - ANALISI PER APPROVAZIONE.

L'anno millenovecentonovantasette addì
dieci del mese di SETTEMBRE
alle ore 20 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari,
convocato per con avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione
ORDINARIA/STRAORD. ed in seduta PUBBLICA di 1a convocazione, il
Consiglio Comunale.

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	BORDET SERGIO	X	
2	MARTINET LEO (1956)	X	
3	MARTINET REMO	X	
4	CHANOUX ILO CLAUDIO		X
5	MARTINET LEO (1958)	X	
6	SAVIN FRANCO	X	
7	VUILLERMOZ ELENA		X
8	JACQUIN PAOLO	X	
9	SAVIN ELENA	X	
10	BOSC DANILLO	X	
11	BORDET PIERO	X	
12	ISABEL SARA	X	
13	RUGGERI ILDO	X	
TOTALE		11	02

Assiste all'adunata il Segretario Comunale Sig. RICCARAND NELLO,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORDET SERGIO
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO ACQUEDOTTO - ANALISI PER APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale n. 114 del 03.08.1994, visto CO.RE.CO. il 16.09.1994, prot. n. 5502 con annullamento di parole, relativa all'approvazione dell'adeguamento in corso d'anno della tariffa acquedotti comunali per l'anno 1994.

CONSTATATO che non esiste un regolamento dell'acquedotto attualmente applicato per la rete distributiva dell'acquedotto comunale.

RILEVATA pertanto l'opportunita' di provvedere alla approvazione di un nuovo regolamento dell'acquedotto comunale.

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto sotto le direttive della Giunta Comunale dall' ufficio di segreteria.

ESAMINATO detto regolamento composto di 43 articoli numerati da 1 a 43 con n. 2 tabelle e che lo stesso viene dato per letto.

DOPO AMPIA ed interessata discussione.

VISTO il parere favorevole sotto l'aspetto tecnico rilasciato dal competente ufficio ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole sotto l'aspetto contabile rilasciato dal competente ufficio ai sensi del comma 5, ART. 55, L. n. 142 del 08.06.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17, comma 85 della L. 15.05.1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

VISTO il parere favorevole di legittimita' rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 59 della L.R. 23.10.1995, n. 45, cosi' come modificata dalla L.R. 12.07.1996, n. 17, applicabile a tutti gli Enti locali della Regione autonoma della Valle d'Aosta e ai sensi dell'art. 35 dello Statuto comunale.

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

A) DI ABROGARE ogni eventuale altro regolamento comunale dell'acquedotto comunale.

B) DI APPROVARE in ogni sua parte il regolamento comunale dell'acquedotto comunale, che si compone di n. 43 articoli, numerati da 1 a 43, con n. 2 tabelle, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento
Del che si e' redatto il presente verbale che, viene cosi'
sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO BORDET SERGIO

F.TO RICCARAND NELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente e'
stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05.08.1997 per 15 giorni consecuti-
vi e che non sono state presentate osservazioni, ai sensi dell'art.19
della L.R. 1993/73.

Pontboset, li' 15/10/97.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO RICCARAND NELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione sara' pubblicata all'albo
pretorio comunale, mediante affissione di copia, e vi rimarra' per 15
giorni consecutivi decorrenti dal 30/09/97 ai sensi dell'art. 19 L.R.73/93
modificata con L.R. 23.08.1993 N. 41

IL SEGRETARIO COMUNALE


[Handwritten signature]

ESECUTIVITA' (per atti non soggetti a controllo)

La presente deliberazione, non soggetta a controllo e per la quale
non sono state presentate richieste di invio a controllo, e' divenuta
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
26 della L.R. 23.08.1993 N. 73/93, modificata con L.R. 09.08.1994 N. 41

Pontboset, li'

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]


ESECUTIVITA' (per atti soggetti a controllo)

La presente deliberazione e' stata inviata alla CO.RE.CO il
con Prot. n. dalla stata ricevuta il

VISTO della CO.RE.CO

Prot. n. 3836 data 12.02.1998

ADUNANZA del 09 FEBB 1998 n. CO.RE.CO 133

VISTO non si riscontrano vizi di legittimita' - Notificazione ai sensi
dell'art. 14 IV comma - della Legge regionale 23.8.1993 N. 73, modifica-

~~ta della L.R. 41/94, e successive modificazioni~~

IL SEGRETARIO


F.to illeggibile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li'

IL SEGRETARIO COMUNALE

CO.RE.CO.

[Handwritten signature]



Adunanza del
alla nota
Visto per la
Notificazione ai sensi dell'art. 14 IV comma - della
L. R. 23.8.1993, n° 73

IL SEGRETARIO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE


COMUNE DI PONTBOSET

C/O MUNICIPIO - LOC. PONT-BOZET 30 - 11020 PONTBOSET (AO)
TEL. 0125 - 806912



REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
Comune di Pontboset
Anno 1997

COMUNE DI PONTBOSET
Si attesta che il presente ~~REGOLAMENTO~~ **REGOLAMENTO**
è stato affisso all'Albo Pretorio dal... **18.02.98**
..... al... **6.03.98**
Pontboset li... **17.03.98**



INDICE

Art. 1	Fornitura dell'acqua
Art. 2	Concessioni speciali
Art. 3	Domanda di fornitura
Art. 4	Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Art. 5	Divieto di utilizzare diversamente l'acqua
Art. 6	Vincoli speciali
Art. 7	Durata della concessione
Art. 8	Variazione dell'utente
Art. 9	Prezzo dell'acqua
Art. 10	Tariffe di favore
Art. 11	Tariffe gratuite
Art. 12	Provvidenze a favore degli agricoltori
Art. 13	Consumo minimo
Art. 14	Consumi e letture
Art. 15	Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua
Art. 16	Allacciamenti
Art. 17	Esecuzione degli allacciamenti
Art. 18	Forme autonome di approvvigionamento idrico
Art. 19	Reti di distribuzione
Art. 20	Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione
Art. 21	Spese di allacciamento
Art. 22	Norme per gli impianti interni
Art. 23	Attraversamento di terreni privati
Art. 24	Proprietà dell'allacciamento
Art. 25	Modifica degli allacciamenti
Art. 26	Rifacimento di allacciamenti esistenti
Art. 27	Responsabilità dell'allacciamento
Art. 28	Verifiche a carico del concessionario
Art. 29	Rifiuto di sottostare a verifiche
Art. 30	Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica
Art. 31	Rotture allacciamenti
Art. 32	Verifiche del contatore
Art. 33	Impianti speciali
Art. 34	Chiusura delle prese in caso di incendio
Art. 35	Bocche antincendio
Art. 36	Reti antincendio
Art. 37	Fontanili
Art. 38	Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo potabile
Art. 39	Eventuali modificazioni delle presenti norme
Art. 40	Deroghe
Art. 41	Sanzioni
Art. 42	Norma transitoria

Art. 1

Fornitura dell'acqua

Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbeveramento del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili, ed alle condizioni di cui al successivo art. 2.

Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo:

- i fabbricati di civile abitazione, le abitazioni rurali, le stalle
- porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione, per soli scopi igienico-sanitari (depositi attrezzi, magazzini, autorimesse, ecc.)
- i piccoli fabbricati rurali, per i soli scopi igienico-sanitari, per la preparazione degli anticrittogamici e per l'abbeveramento del bestiame
- i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico-sanitari e per la rete antincendio.

L'acqua può essere utilizzata, sempre subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, per l'irrigazione delle aree verdi, di orti e di giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto; in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblica, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

L'acqua, di norma, e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2, non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso di piscine di qualsiasi genere (anche sportive od alberghiere), per il lavaggio delle autovetture.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.

L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante.

Ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, le concessioni di utenze, sia quelle normali che quelle speciali previste dal successivo art. 2, possono essere concesse esclusivamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 6 agosto 1967.

Art. 2

Concessioni speciali

L'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, per cantieri edili, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il Sindaco, su parere conforme della Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere una concessione speciale, rimanendo però riservato al Comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

Art. 3

Domanda di fornitura

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il Codice Fiscale del richiedente;
- il Comune di residenza, la via o frazione, e numero civico;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza se diverso da quello soprarichiesto;
- la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o società) per conto della quale il richiedente agisce;
- l'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico; in assenza del numero civico, gli estremi catastali);
- il diametro dell'allacciamento richiesto;
- i materiali ed i diametri che saranno realizzati per la costruzione della condotta d'allacciamento;
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve;
- solo per le richieste di cui all'art. 2, il calcolo del fabbisogno idrico.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- b) una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia. Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private, dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui al successivo art. 21.

Art. 4

Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.

L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere, nonché l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, dovranno essere versati alla tesoreria comunale prima della firma del contratto di fornitura.

La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in sua assenza deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per tramite del presentatore della domanda.

L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura.

Art. 5

Divieto di utilizzare diversamente l'acqua

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

Art. 6

Vincoli speciali

E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 7

Durata della concessione

La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2), non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1 gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera raccomandata: la disdetta avrà inizio dal 30° giorno successivo al ricevimento da parte del Comune.

Art. 8

Variazione dell'utente

In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, eventualmente arretrati.

Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il Comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante: sarà inoltre applicata la sanzione di cui alla tabella "A".

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nel precedente art. 4 a proposito dei condomini.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

Art. 9

Prezzo dell'acqua

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione; le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti e sottoposte alle verifiche di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, restano valide le ultime tariffe deliberate, riportate nell'allegata tabella "B"; tale tabella sarà automaticamente sostituita ogni volta che l'Ente delibererà nuove o diverse tariffe.

Art. 10

Tariffe di favore

Non sono ammesse tariffe di favore.

Art. 11

Tariffe gratuite

Non sono ammesse tariffe gratuite.

Art. 12

Provvidenze a favore degli allevatori

Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati da pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura.

L'installazione del contatore verrà eseguita dall'Amministrazione comunale che ne addebiterà le spese all'utente.

Art. 13

Consumo minimo

I contratti di fornitura sono stipulati per un consumo minimo annuo che viene stabilito dall'Ente. Resta in vigore la vigente tariffa per consumo minimo riportata nell'allegata tabella "B".

Art. 14

Consumi e letture

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del Comune. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale, che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 10 settembre di ogni anno; apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori e anoterà il consumo di ogni singola utenza.

I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Per le riscossioni si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei comuni; quanto dovuto verrà pagato alla tesoreria-esattoria dell'Ente o con altra forma di pagamento specificata sul bollettino inviato all'utente o ad altra persona da questi appositamente indicata.

In caso di ritardato pagamento:

- a) dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento, il Comune provvederà all'inoltro di un primo avviso di sollecito.
- b) Trascorsi ulteriori 10 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento del primo avviso di sollecito il Comune provvederà all'inoltro di un secondo avviso a mezzo raccomandata o altro equipollente.
- c) Scaduto il termine fissato dalla raccomandata il Comune può sospendere l'erogazione senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono. La sospensione dell'erogazione comporta la risoluzione del contratto di fornitura.

Qualora l'utente intendesse rinnovare il rapporto di utenza dopo aver saldato ogni addebito nei confronti dell'Amministrazione riguardo fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dal precedente art. 3. Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. In caso di parere

favorevole della Giunta Comunale l'allacciamento verrà effettuato dalla ditta incaricata previo pagamento di tutte le spese contrattuali ed accessori. L'utente dovrà poi, come nei casi di nuovi allacciamenti rimborsare, qualora sostenute, le spese effettive sostenute per il collegamento all'interno del pozzetto disposto dal Comune, alla Ditta appaltatrice del servizio sulla base del prezzario approvato dalla Giunta Comunale.

In ogni caso sulla bolletta scaduta verranno calcolati gli interessi di mora dal giorno della scadenza a quello del pagamento. Gli interessi saranno addebitati sulla bolletta del ruolo successivo.

Per quanto riguarda gli utenti del solo servizio di fognatura, scaduti i termini previsti dal punto b) del presente articolo, il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 15

Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente, però il Comune non si impegna, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, né circa la quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti; pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenza di acqua, di sospendere o di ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta in oltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità dell'acqua prelevabile dall'acquedotto.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto: in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

Art. 16

Allacciamenti

Le opere idrauliche di derivazione della condotta principale con relativi accessori, compreso l'apparecchio di misurazione (in seguito denominato "contatore"), costituiscono "l'allacciamento".

Art. 17

Esecuzione degli allacciamenti

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto, nel punto che l'Amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

L'allacciamento avverrà di norma direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e, sarà eseguito a cura e spese direttamente dall'utente su autorizzazione dell'Amministrazione comunale e sotto diretto e stretto controllo della stessa mediante utilizzo del proprio personale delegato.

Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'allacciamento sarà realizzato nell'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera dal personale comunale o da personale di eventuali ditte di gestione, appena a valle del punto di consegna, il contatore dovrà essere intercettato sia a monte che a valle. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di un lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione; tutte le relative spese restano a carico dell'utente.
- b) Se l'utente, per motivi di suo interesse ed in base a propri calcoli di convenienza ed economicità, ritenga di non accettare il punto di allacciamento proposto dall'Amministrazione e richieda di eseguire un nuovo allacciamento in un luogo che l'Ufficio Tecnico riconosce non utile o necessario per la futura gestione dell'acquedotto, tale allacciamento potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni del successivo art. 18, ma a cura e a spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale: detto allacciamento se eseguito in pozzetto questo diventerà comunque di uso pubblico.
- c) Il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall'Amministrazione comunale, e piombati dal personale autorizzato non appena installati; in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale; nel caso di contatori di tipo o di diametro inusuale, il contatore potrà essere fornito dal privato, il quale lo dovrà preliminarmente consegnare al personale comunale che lo installerà solo nel caso lo ritenga idoneo: in questo caso, ogni manutenzione, riparazione o sostituzione resta a carico dell'utente previa, segnalazione all'Amministrazione.
- d) E in ogni caso il contatore sarà unico per ogni utenza, salvo quanto previsto al successivo punto f), il solo valido per la lettura dei consumi. Negli edifici che ospitano più alloggi i condomini hanno facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva.
- e) Nel caso di edifici con più unità produttive e/o commerciali e/o agricole, ove per ragioni fiscali, debitamente motivate, si renda necessaria la posa di più contatori con bollettazione separata, questi verranno installati nel pozzetto con le medesime modalità descritte negli articoli del presente regolamento. I fabbricati con unità abitative e produttive e/o commerciali, dovranno, per beneficiare della deroga di cui al presente punto, dimostrare di avere impianti interni separati in modo da dividere la parte abitativa dal resto del fabbricato.
- f) Solo in casi particolari adeguatamente motivati, il contatore comunale potrà essere installato sulla rete privata di distribuzione od all'interno dell'edificio servito.
- g) E' norma generale che il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo, e che possa essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio o per più edifici adiacenti di un solo proprietario, salve deroghe motivate.
- h) E' fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

Art. 18

Forme autonome di approvvigionamento idrico

Tutti gli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sugli impianti di attingimento dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.

L'installazione del contatore verrà effettuata dall'Amministrazione comunale con il rimborso delle spese sostenute da parte dell'interessato.

Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale tecnico comunale al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.

Il proprietario dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore posto nel posto stabilito dall'amministrazione comunale.

La lettura dei contatori verrà effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 19

Reti di distribuzione

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alle proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantire dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e la direzione del personale dell'Ufficio Tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'Amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarvi nell'interesse pubblico.

Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. L'utente è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

Nel caso l'Amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna; oppure, concordarsi tra l'utente il tracciato e le caratteristiche tecniche, la nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, potrà essere eseguita dal privato e quindi assunta in carico all'Amministrazione, previo rimborso del costo se relativamente ad edifici già esistenti, o riduzione, entro i limiti di legge e nel caso di edifici di nuova costruzione, degli oneri di urbanizzazione di cui alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 20

Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione

I pozzetti:

- i pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo o in mattoni pieni, con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 80 e comunque sempre tale che vi sia un franco di cm. 30 tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm. 80x 80 (diametro di cm. 80 se circolari), con lastra superiore in c.a. e chiusino in ghisa di tipo pesante, il tutto carreggiabile.

Lo scavo:

- prima di iniziare i lavori di sterro, l'utente dovrà avere ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dell'Ente di cui è di pertinenza la sede stradale; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.
- L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori l'utente dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico.
- Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno, di norma, essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessario la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere realizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite sentiti i diversi enti o uffici.
- Se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm 10, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.
- All'innesto della nuova presa con la tubazione esistente la larghezza e la profondità dello scavo devono essere tali da consentire all'idraulico di effettuare l'allacciamento in modo agevole.

Il reinterro per scavi su strade:

- dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi, e non con il terreno proveniente dallo scavo, onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale: detto terreno deve essere portato a discarica.

Il ripristino del piano viabile:

il ripristino del piano viabile dovrà farsi in 4 fasi:

1^ fase: reinterro come al punto precedente

2^ fase: getto dello spessore di 15-20 cm. (25 cm. per gli attraversamenti) di calcestruzzo di classe R 100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R 325, livellato ad una quota inferiore di cm. 2 (cm. 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile.

3^ fase: stesura e cilindratura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm. 30 compressi (mm. 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm. 50 per ogni bordo dello scavo.

4^ fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine.

Art. 21

Spese di allacciamento

A norma degli articoli precedenti, l'allacciamento è realizzato a cura dell'utente su autorizzazione dell'Amministrazione comunale la quale potrà intervenire anche direttamente o attraverso ditte di gestione incaricate nella realizzazione dell'allacciamento, con rimborso forfettario delle spese sostenute sia per i lavori eseguiti sia per gli oneri di direzione e di sorveglianza.

Dette spese vengono determinate in via forfettaria e da considerarsi quale contributo dovuto a fondo perso, sulla base delle tariffe riportate nell'allegata tabella "C", con un minimo assoluto di lire 50.000 (cinquantamila) oltre I.V.A.

Sono altresì a carico dell'utente le spese relative alla connessione fra la tubazione privata in arrivo nell'acquedotto comunale ed il contatore. Nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente, per i lavori eseguiti dall'Amministrazione comunale, la stessa previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico circa la regolarità dell'importo, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a tacitazione dell'intero debito nei suoi confronti ed alle spese eventuali maturate nella controversia.

Art. 22

Norme per gli impianti interni

Gli impianti interni agli edifici potranno, prima di essere allacciati, essere collaudati dal personale tecnico dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabili con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.

I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc., dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 20 cm. sul massimo livello raggiungibile dall'acqua negli stessi apparecchi.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo od alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

Art. 23

Attraversamento di terreni privati

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relative, anche di Enti pubblici.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restandone la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi.

Art. 24

Proprietà dell'allacciamento

Tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando l'utente ad ogni privilegio di legge in proposito.

In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.

Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico da parte dell'Amministrazione.

Art. 25

Modifica degli allacciamenti

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

Art. 26

Rifacimento di allacciamenti esistenti

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento sempre a spese dell'utente.

Art. 27

Responsabilità dell'allacciamento

L'utente è responsabile della vigilanza e dell'ordinaria manutenzione dell'allacciamento, nonché della straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. L'utente dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

L'utente è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata o insufficiente manutenzione alle sue proprietà, della mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco di cui all'art. 29 l'utente dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventuali sostituzioni.

Art. 28

Verifiche a carico del Concessionario

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. L'utente si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

Art. 29

Rifiuto di sottostare a verifiche

Nel caso il privato rifiuti l'accesso o l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

Art. 30

Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 28 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato all'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

Art. 31

Rotture degli allacciamenti

I consumi causati da rotture delle tubazioni di pertinenza degli utenti che non siano direttamente verificabili attraverso fenomeni esterni (umidità, fuoriuscite d'acqua, fruscii, ecc.) potranno nei termini previsti dal presente articolo essere rivalutati in modo induttivo sulla media dei consumi degli ultimi 3 anni.

Sono comprese esclusivamente le perdite localizzate tra il pezzetto di derivazione e il fabbricato servito, non sono quindi comprese le perdite all'interno degli insediamenti.

- 1) Qualora la perdita venisse accertata dall'utente, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale prima di provvedere alla riparazione.
- 2) Nei casi in cui la perdita sia accertata dagli addetti comunali la riparazione dovrà essere effettuata entro quindici giorni dalla notifica.
- 3) Nel caso in cui la perdita venga desunta da un ingiustificato consumo all'atto del ricevimento delle bollette, l'utente dovrà provvedere all'individuazione della perdita e alla sua riparazione entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa.

In ogni caso, del giorno dell'intervento, dovrà essere avvisato l'Ufficio Tecnico comunale per le verifiche necessarie. Il mancato avviso comporta l'annullamento dei vantaggi previsti dal presente articolo.

La rivalutazione del quantitativo fatturabile avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore al 30% della media calcolata sugli ultimi 3 anni.

Art. 32

Verifiche del contatore

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

a) fino al terzo anno di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente;

b) oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi tre anni.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

Art. 33

Impianti speciali

L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale-sorgente privata) dovranno avere, per i nuovi impianti tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti, e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica od accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo *scomettore* dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di non ritorno, il quale andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento. L'utente rimane comunque unico responsabile del corretto funzionamento di detto dispositivo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a: impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitari abituali.

Il dispositivo di non-ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione sopra descritta. E' obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo l'Amministrazione del giorno ed ora in cui verrà effettuata l'installazione affinché questa ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa. Nelle more di quanto sopra verranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 29 del presente regolamento.

Il Comune potrà richiedere la rimozione degli impianti speciali qualora gli stessi si dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

Art. 34

Chiusura delle prese in caso di incendio

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggiore afflusso possibile ai mezzi estintori.

In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali ed anche in altre località.

Art. 35

Bocche antincendio

E' facoltà dell'Ente concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come quest'ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore

Art. 36

Reti antincendio

Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti, antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, e che dovrà essere depositato presso l'Ufficio Tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dai VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata, ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori, secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

Art. 37

Fontanili

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili del pubblico acquedotto presentano un'aspetto accessorio ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

Art. 38

Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo potabile

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa delimitate da recinzione è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione o da eventuali responsabili delle ditte appaltatrici il servizio di gestione.

Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa, e comunque nelle aree circostanti a quest'ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6 comma 2° del D.P.R. 24.05.88 n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei mt. 10 che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame od il deposito di materiale che possano essere fonti di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

Art. 39

Eventuali modificazioni delle presenti norme

L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

Tali modifiche si intendono obbligatorie, anche per coloro che siano già titolari di concessioni d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di volere rinunciare alla concessione.

Art. 40

Deroghe

In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento del contatore, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.); sulle richieste di deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato dal presente regolamento, la Giunta Comunale che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme le cautele da adottarsi.

Art. 41

Sanzioni

Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa di cui alla tabella "A", restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva, se commessa nell'anno di un triennio. Dette ammende saranno comminate con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico o di vigilanza del Comune. Nei casi non espressamente previsti nella citata tabella "A" si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a £. 1.000.000 con il procedimento previsto al capo 1° - sezione I e II - della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 42

Norma transitoria

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.

TABELLA "A"

SANZIONI

- Art. 4 Allacciamento abusivo (allacciamento eseguito in assenza del contratto di fornitura)
£. 200.000 (lire duecentomila).
- Art. 5 Impiego dell'acqua per scopi non consentiti
£. 50.000 (lire cinquantamila).
- Art. 5 Deviazione acqua in altri edifici
£. 100.000 (lire centomila)
- Art. 5 Uso dell'acqua per il lavaggio delle autovetture
£. 20.000 (lire ventimila)
- Art. 8 Mancata denuncia di variazione di utenza
£. 50.000 (lire cinquantamila)
- Art. 17 -18-19 -20 Mancato rispetto di norme tecniche
£. 50.000 (lire cinquantamila) oltre al ripristino a cure e spese dell'utente.
- Art. 22 Violazione norme tecniche a tutela dell'igiene pubblica e dell'inquinamento
£. 100.000 (lire centomila), oltre al ripristino a cura e spese dell'utente, con la possibilità di sospensione della fornitura.
- Art. 28 Manomissione dell'allacciamento, compresa la semplice rottura dei sigilli
£. 100.000 (lire centomila).
- Art. 30 Rifiuto di sottostare a verifiche: sospensione del contratto d'utenza.
- Art. 31 Mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco: sospensione del contratto di utenza.
- Art. 35 Mancata chiusura di prese in caso di incendio
£. 100.000 (lire centomila).
- Art. 36-37 Uso di bocche o prese antincendio per scopi diversi
£. 100.000 (lire centomila).
- Art. 40 Raddoppio della sanzione in caso di recidiva entro il triennio.

TABELLA "B"

TARIFFA VIGENTE PER IL CONSUMO
(tariffe per l'anno 1997)
(deliberazione della G.C. n. 114 del 03.08.1994, visto CO.RE.CO. 15.09.94)

Consumi domestici con contratti con un minimo impegnato di mc. 120 annuo

Tariffa base:

£. 220 (duecentoventi) al metro cubo.

Tariffa agevolata £. 200 (centossanta) al metro cubo;

Tariffe di supero:

1^ fascia £. 240

2^ fascia £. 300

3^ fascia £. 340

Consumi per usi non domestici con minimo impegnato di 150 mc.

Tariffa base £. 200

Tariffe di supero:

1^ fascia £. 240

2^ fascia £. 300

3^ fascia £. 340

Consumi per allevamento animali 50% della tariffa ordinaria base prevista per uso domestico £. 110 al metro cubo.

TABELLA "C"

RIMBORSO SPESE D'ALLACCIAMENTO

Art. 21 Rimborsio forfettario per spese d'allacciamento e spese per direzione e sorveglianza dei lavori:

- per i fabbricati civili: la superficie di riferimento è quella abitativa, utile (al netto delle murature), incrementata della superficie dei locali accessori (cantine, autorimesse, ridotta al 60%)
£. 4.500 (quattromilacinquecento) al metro quadrato;
- per i fabbricati rurali: la superficie di riferimento è quella abitativa utile (al netto delle murature), con esclusione dei locali accessori.
£. 1.500 (millecinquecento) al metro quadrato;
- per i fabbricati produttivi (commerciali, artigianali ed industriali) la superficie è quella utile complessiva.
£. 800 (ottocento) al metro quadrato;
- in ogni caso minimo garantito di rimborso spese:
£. 120.000 (centoventimila).